



12 MAR. 2020

11 MAR. 2020

-7089/20

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 18399/2014

Cron. 7089

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 04/12/2019
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
- Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 18399-2014 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

2019

3951

- **ricorrente** -

**contro**

TA ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1385/2013 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/2014 r.g.n.  
496/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA  
GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per  
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato VINCENZO STUMPO.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ad AT , iscritta alla gestione separata dell'Inps in quanto amministratore di società, l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dal 24 marzo al 19 maggio 2009.

2. La Corte territoriale riteneva che non ostasse alla percezione della suddetta indennità il fatto che l'appellata avesse ricevuto in tale periodo il compenso per la carica di amministratore, considerato che l'avvenuto pagamento dell'emolumento non significava di per sé prestazione dell'attività lavorativa relativa alla carica, prestazione che era stata negata nella dichiarazione resa ex art. 5 del D.M. 12 luglio 2007.

3. Per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui AT non ha opposto attività difensiva.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. L'istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 comma 26 della l. 8 agosto 1995 n. 335, 22 comma 2 e 64 del d.lgs 26 marzo 2001 n. 151, nonché 1, 2, 5 e 6 del d.m. 12 luglio 2007 n. 28057, con riferimento agli artt. 2110 c.c. e 6 comma 2 della l. n. 138 del 1943. Precisa che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice territoriale, il compenso per l'attività di amministratore è stato percepito dalla signora T nel periodo di riferimento in misura intera e non in misura ridotta. Sostiene che in virtù dell'applicazione agli iscritti alla gestione separata della tutela della malattia e maternità prevista per il lavoro dipendente, esisterebbe incumulabilità tra la percezione della relativa indennità e la percezione di un reddito lavorativo.



5. Il ricorso non è fondato.

6. Il d.lgs.n. 151 del 2001 ha regolamentato la materia della tutela e del sostegno della maternità e della paternità con riferimento in via principale ai lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative, come si ricava dall'art. 2.

7. Delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si occupano l'art. 64, nonché i successivi articoli 64 bis e 64 ter inserito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, con effetto a decorrere dal 25 giugno 2015.

8. Il testo dell'art. 64 del d.lgs n. 151 del 26.3.2001 operante *ratione temporis*, anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 81 del 22 maggio 2017, è il seguente:

*«In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17*

Paola Ghinoy, estensore

ef

e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto».

9. La disposizione è stata modificata dall'art. 13 comma 1 della l. 22/05/2017, n. 81, che ha aggiunto al primo periodo, dopo le parole: «*lavoro dipendente*» le seguenti: «*a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa*». L'analisi che viene qui svolta è però di necessità relativa al periodo anteriore a tale novella, considerato che l'indennità di maternità di cui si discute riguarda il periodo dal 24 marzo al 19 maggio 2009 (così la sentenza impugnata, pg. 6).

10. Dal testo in esame della disposizione si ricava che per le iscritte alla gestione separata l'assimilazione della disciplina rispetto a quella dettata per il lavoro dipendente non è operata in via generale in relazione a tutti i suoi aspetti, ma riguarda solo le «*forme e modalità*» della tutela, ferma restando la specifica disciplina dettata per gli iscritti alla gestione separata richiamata dalla stessa norma.

11. Tale disciplina, del resto, risente della peculiarità del lavoro prestato dagli iscritti alla gestione separata rispetto al lavoro dipendente. E difatti, è espressamente richiamato il D.M. 04/04/2002, recante l'«*Attuazione dell'art. 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388*», che tra l'altro prevede all'art. 1 che alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa.

Paola Ghinoy, *estensore*



12. Il decreto richiamato dall'art. art. 64 del d.lgs n. 151 del 2001, cui è demandata l'applicazione alle lavoratrici iscritte alla gestione separata delle disposizioni dettate in via generale per i lavoratori dipendenti agli iscritti alla gestione separata di cui agli artt. 7 (lavori vietati), 17 (Estensione del divieto) e 22 (Trattamento economico e normativo) è stato emanato il 12 luglio 2007.

13. In virtù di tale decreto, il divieto di adibire le donne al lavoro per il periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata ed agli associanti in partecipazione *«a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima»*.

14. A norma dell'art. 2 dello stesso D.M., poi, le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all'indennità di maternità a condizione che l'astensione effettiva dall'attività lavorativa nei periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

15. A mente dell'art. 5 comma 3, l' indennità è corrisposta *«previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà»*.

16. L'art. 6 del suddetto D.M. del 2007 prevede infine che *“Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l'indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”*.

17. Quindi, nel regime anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 81 del 2017, la corresponsione dell'indennità di maternità è correlata per le lavoratrici iscritte alla gestione separata alla

mancata prestazione di attività lavorativa debitamente attestata nelle forme sopra richiamate.

18. Dal quadro descritto si desume che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata, nella disciplina operante *ratione temporis*, è dettata da apposita regolamentazione ed è caratterizzata da un duplice obiettivo: tutelare la salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro, ed introdurre una provvidenza economica di sostegno alla maternità per il periodo di astensione dal lavoro.

19. La percezione dell'indennità opera tuttavia su un piano distinto rispetto allo stato di effettivo bisogno nel quale versi la donna in tale periodo. Se deve infatti ribadirsi la necessità, valorizzata anche dalla Corte Costituzionale (v. ex aliis la sentenza n. 271 del 1999) di evitare che dalla disciplina del rapporto di lavoro derivi una sostanziale menomazione economica a motivo della maternità, ~~ed~~ CON essa non confligge che tale tutela sia indipendente dai redditi percepiti, di qualunque natura essi siano.

20. Non osta quindi alla percezione dell'indennità di maternità la sussistenza di redditi che non siano collegati all'effettiva prestazione di attività lavorativa, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la signora T ha percepito l'indennità per la carica di amministratore di s.r.l., pur non avendo prestato attività lavorativa, come la stessa ha attestato con le forme previste dall'art. 5 del D.M. del 2007 e non è stato contestato in fatto dall'Inps.

21. Non hanno rilievo in senso ostativo le sentenze richiamate dall'Inps (Cass. Sez. U. n. 10232 del 27/06/2003 e successive conformi), che hanno ad oggetto la diversa questione dell'esonero dal pagamento del contributo di malattia dovuto all'INPS da parte

Paola Ghinoy, estensore



del datore di lavoro che eroghi direttamente ai dipendenti il relativo trattamento economico.

22. La possibile coesistenza della contribuzione figurativa ed effettiva per il medesimo periodo non osta poi al fatto che essa sarà di necessità ritenuta utile ai fini della maturazione dei requisiti per la pensione e del suo ammontare secondo le norme nel tempo applicabili.

23. Segue coerente il rigetto del ricorso.

24. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

25. L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ove dovuto.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2019

Il Consigliere estensore


Dott.ssa Paola Ghinoy



Paola Ghinoy, estensore

Il Presidente

Dott. Antonio Manna



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, 12 MAR. 2020  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

